

Dal 21 luglio in vigore la riforma della procedura per la valutazione d'impatto ambientale

Via, obiettivo semplificazione

Risposte p.a. in tempi ridotti. Meno dossier da presentare

Pagina a cura
di VINCENZO DRAGANI

Stretta sui termini di risposta della p.a. sull'impatto ambientale di un progetto, ma con il parallelo alleggerimento della documentazione che il proponente deve presentare in sede di valutazione. Unificazione delle procedure di Via nazionali e regionali, con l'introduzione però degli ulteriori meccanismi burocratici del «pre-screening» e del «provvedimento unico» ambientale.

Molte le novità della riforma sulla valutazione di impatto ambientale previste dal dlgs 16 giugno 2017, n. 104 emanato in attuazione della direttiva 2014/52/UE. Le nuove regole, pubblicate sulla G.U. del 6 luglio 2017 e in vigore dal giorno 21, riformulano le disposizioni contenute nella parte seconda del dlgs 152/2006 (cosiddetto «Codice ambientale») rivedendo anche i rapporti con la vicina «autorizzazione integrata ambientale» (cosiddetta «Aia»).

L'impatto ambientale da valutare. Il dlgs 104/2017 ridefinisce il concetto di impatto ambientale, che da «alterazione» delle varie componenti dell'ambiente individuate dall'articolo 5 del dlgs 152/2006 viene traslato al plurale e coincide ora con gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Questo, però, senza più contemplare l'impatto «cumulativo» previsto invece dall'uscente definizione ex dlgs 152/2006.

Screening e pre-screening. Alleggerita la fase di «screening», quale «verifica di assoggettabilità» a Via di un progetto, attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al vero e proprio procedimento di Via.

Per affrontare la fase di «screening» sarà sufficiente presentare (in base ai rinnovati articoli 5 e 19 del dlgs 152/2006) in luogo del progetto preliminare e studio di fattibilità uno «studio preliminare ambientale», quale «documento contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente». E per modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare rendimento e prestazioni ambientali dei progetti sarà invece possibile attivare su base volontaria una (inedita) fase di «pre-screening».

In base al rinnovato articolo 9 del dlgs 152/2006, il soggetto che ha dubbi sulla procedura autorizzativa da intraprendere per i citati interventi potrà infatti «in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi (...) richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare».

Competenze e regole procedurali. Ridisegnati i confini tra Via nazionale e regionale, con un irrobustimento della competenza ministeriale. Attraverso la rivisitazione degli allegati al dlgs 152/2006 passano infatti alla competenza statale, in considerazione alla loro valenza per l'economia

nazionale, i progetti relativi ad infrastrutture e impianti energetici, salvo mirate eccezioni per strutture di stretto interesse locale.

Sempre soggetti alla Via statale i rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica «air gun» o di quella esplosiva.

Uniformate le procedure di valutazione: «Verifica di assoggettabilità» e vera e propria Via, sia nazionale che regionale, andranno condotte sotto il tetto delle regole dettate dal riformulato dlgs 152/2006.

Alle regioni sarà consentito disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative e di introdurre, nel rispetto delle norme UE e nazionali, ulteriori semplificazioni burocratiche, con divieto però di derogare ai termini procedurali massimi (più avanti illustrati).

Documenti progettuali. In base al nuovo articolo 20 del dlgs 152/2006, sugli elaborati progettuali da presentare ai fini del procedimento di Via si aprirà un confronto tra proponente e p.a., laddove il primo trasmetterà al secondo, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali e questi esprimerà la propria valutazione «assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali».

L'esordio del «Pua», il provvedimento unico ambientale. Con il restyling del dlgs 152/2006 esordisce il «Pua», il provvedimento unico in materia ambientale che raccogliendo in una unica licenza, assieme alla Via, i diversi ed altri necessari titoli autorizzativi promette di introdurre semplificazioni burocratiche. Ma il condizionale è d'obbligo, poiché il nuovo provvedimento unico